

STATUTO ASSOCIAZIONE REACTION ODV

Art. 1 DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

1. Ai sensi del D.lgs 117 del 2017 è costituita l'Associazione ReAction ODV (Organizzazione di Volontariato), libera Associazione non riconosciuta, apolitica e acofessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, di seguito indicata anche solo come 'Associazione'
2. L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'Associazione ha sede legale in via Pacinotti, 29 a Vimercate. L'eventuale variazione della sede legale non comporta variazione statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'associazione opera in ambito nazionale e internazionale.
L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in ambito provinciale, regionale e nazionale.

Art. 2 STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 3 SCOPO

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione svolge le proprie attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'Associazione, ai sensi dell'art. 5 CTS, opera nei seguenti settori:
 - *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
 - *beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.*
5. In particolare, l'Associazione opera in ambito sociale, occupandosi principalmente del sostegno a qualsivoglia persona si trovi in condizioni di crisi umanitaria o disagio o svantaggio.

Nello specifico suo obiettivo è:

- Raccogliere fondi, generi alimentari, prodotti medicinali e sanitari per i popoli colpiti da guerre o catastrofi naturali o qualsivoglia evento in grado di generare crisi umanitaria;
- Inviare e/o trasportare quanto raccolto ai popoli bisognosi;
- Supportare in qualsiasi modo altri Enti del Terzo Settore che si occupano di sostegno alle popolazioni colpite da crisi umanitarie

Art. 4 ATTIVITÀ

1. L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi statuari intende realizzare diverse iniziative ed in particolare:
 - organizzazione manifestazioni, feste ed eventi finalizzati a raccogliere fondi, donazioni e generi di prima necessità;
 - organizzazione di viaggi finalizzati al trasporto dei generi e dei fondi raccolti verso le popolazioni bisognose, o Enti che necessitano degli stessi;
 - trasporto e accoglienza, presso strutture comunali o di altri enti, di migranti, richiedenti asilo e bisognosi;
 - coordinamento e supporto ad altri Enti del Terzo Settore che abbiano le medesime finalità;

In genere, tutte le attività dell'Associazione hanno come scopo quello di reagire a situazione di disagio e crisi che possono affliggere le popolazioni, con la finalità di portare aiuti di qualsivoglia genere a chiunque ne abbia bisogno.

2. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
3. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5 – ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 ASSOCIATI

1. Gli associati sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. Gli associati versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. I contributi devono essere versati entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2. I soci si distinguono in: soci ordinari e soci sostenitori ed onorari e possono essere sia cittadini italiani che stranieri.

Sono soci ordinari: coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione (Fondatori) e coloro i quali, avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.

Sono soci sostenitori ed onorari: le persone fisiche o giuridiche che si interessano e partecipano alla vita ed all'attività dell'Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità Statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni. All'attribuzione delle qualifiche di detti soci sostenitori ed onorari provvede il Consiglio Direttivo.

3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggette a deliberazione.
5. Gli Enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
6. L'adesione all'Associazione è subordinata alla firma della dichiarazione antifascista.
7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
8. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Art. 7 PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Nella richiesta di adesione deve essere specificato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza diretta al Consiglio Direttivo ordinaria a mezzo PEC o lettera raccomandata. Il Consiglio dovrà convocare e riunire l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'appello. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio in Assemblea.
4. Le domande di ammissione presentate dai soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la responsabilità genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti di legge nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di meglio specificare e delineare nel dettaglio la procedura di cui sopra, sempre in conformità del presente Statuto e della normativa vigente, mediante regolamento interno approvato dallo stesso e riportato nell'apposito libro verbali.

Art. 8 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno diritto di:
 - partecipare all'Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione, parteciparvi e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 CTS;
 - prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine di 15 giorni. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- morte.

2. L'associato può essere escluso per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza inviata al Consiglio direttivo a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'appello e all'appellante deve essere garantito il diritto di contraddittorio in Assemblea. Fino alla data di delibera dell'Assemblea ordinaria, l'appellante si considera sospeso: egli può partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.

4. L'associato che ha esercitato il recesso o è stato escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 NORME SUI VOLONTARI

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 11 – PATRIMONIO, BENI E RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciati;

- rimborsi derivanti da convenzioni con pubbliche amministrazioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 CTS;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili;
- ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e da altre norme competenti in materia.

2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di partecipazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

3. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

4. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria a fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo associativo.

6. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 12 BILANCIO D'ESERCIZIO O RENDICONTO ANNUALE

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto economico a seconda del tipo di contabilità prevista dalle normative.

3. Il bilancio d'esercizio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. L'Assemblea ordinaria, in ogni caso, deve essere convocata almeno 120 giorni prima della chiusura dell'esercizio. Tale termine, in caso di particolare esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione, può essere prorogato fino e non oltre a 180 giorni.

4. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 8 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea finalizzata alla sua approvazione, per poter essere consultato da ogni associato, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

3. Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e sono riservate ai soci ordinari in regola con l'iscrizione. Per tutti gli associati o partecipanti maggiori di età è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

Art. 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: CONVOCAZIONE, COMPITI E FUNZIONI

1. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione di delegante e delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, dal Presidente dell'Associazione per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata:

- su richiesta del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati.

In questi casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo (se nominato) deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

5. L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 15 ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPITI E QUORUM

1. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca i membri dell'Organo di Controllo, qualora ricorrano le condizioni per la nomina;
- elegge e revoca l'Organo di Revisione, qualora ricorrano le condizioni per la nomina;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 CTS, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e che non sia di competenza specifica degli altri organi sociali.
- approva il regolamento interno.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con la maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPITI E QUORUM

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

2. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

3. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

4. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati presenti.

Art. 17 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 mesi nell'apposito libro possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo che passivo.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e in ogni caso di votazione riguardante le persone, si procede mediante votazione a scrutinio segreto.

4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. L'esercente la responsabilità genitoriale, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, è composto da almeno 3 membri fino ad un massimo di 7, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti in regola con il versamento della quota associativa annuale. Esso nomina al proprio interno un presidente ed eventualmente un vicepresidente.

2. I membri del Consiglio direttivo svolgono la propria attività gratuitamente e durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci.

3. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade automaticamente, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare pubblici uffici.

Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO E VOTO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. E' convocato da:

- Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno;

- da almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata;
 - richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
2. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
 3. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data di riunione e deve indicare il luogo, la data e l'ora, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. E' possibile anche la convocazione a mezzo e-mail.
 4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
 5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, con le stesse modalità previste per l'Assemblea.
 6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente o da altro membro appositamente nominato tra i presenti in sede di riunione.
 7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
 8. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede con voto a scrutinio segreto.
 9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - elaborare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
 - elaborare il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nominare Presidente, Vicepresidente e Segretario dell'Associazione;
 - decidere sulle domande di adesione ed esclusione degli associati;
 - redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, collaboratori o consulenti esterni;
 - ratificare o respingere i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di carattere generale, documentandone la strumentalità ai sensi dell'art. 6 CTS;
 - adottare qualsivoglia altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o da regolamenti interni;
 - adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e funzionamento dell'Associazione;
 - stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
2. Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa, in generale, della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo. Si occupa anche della tenuta dei conti e della redazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto annuale.

Art. 21 – PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente dura in carica 5 anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi.
2. Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e la carica può essere revocata dal Consiglio con le stesse modalità per l'elezione.
3. La carica si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che di terzi;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - adottare in caso di necessità provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di impedimento o assenza, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 22 VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente e ha la legale rappresentanza dell'Associazione, allorquando il Presidente si trovi in una situazione di temporaneo impedimento, su sua richiesta ovvero senza sua richiesta quando l'impedimento non renda possibile una sua manifestazione di volontà, in questo caso per il periodo di tempo strettamente necessario.

Art. 23 – CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di consigliere si perde per:
 - dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - sopravvenute cause di incompatibilità di cui all'art. 15 del presente Statuto;
 - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione svoltasi. I consiglieri così subentranti rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza di non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla decadenza, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino

all'elezione dei nuovi consiglieri, rimangono in carica quelli decaduti per le attività di ordinaria amministrazione. E' fatto divieto al Consiglio Direttivo decaduto di compiere atti di straordinaria amministrazione.

Art.24 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. I componenti dell'Organo di controllo e di revisione vengono nominati dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice.
2. La nomina verrà effettuata solo qualora sia o divenga obbligatoria per legge.

Art. 25 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 26 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - libro degli associati;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consigli Direttivo;
 - registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo continuativo e non occasionale.

Art. 27 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
2. Ai sensi dell'art. 9 del CTS, l'Assemblea che delibera lo scioglimento, delibera anche che il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, laddove compatibili.

Vimercate, 26 maggio 2022